

Data 10.06.2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2016
Scadenza versamento in acconto (16/06/2016)

Avviso

Il **16 giugno 2016** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate:

| Tipologia | Aliquota/ Detrazione |
|--|---|
| Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 8,6 PER MILLE |
| Altri immobili | 8,6 PER MILLE |
| Alloggi non locati | 8,6 PER MILLE |
| Terreni agricoli | 8,6 PER MILLE |
| Aree fabbricabili | 8,6 PER MILLE |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze | €. 200 MAGGIORATA DI € 50 PER OGNI FIGLIO RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE E DIMORANTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI ETA' NON SUPERIORE A 26 ANNI, FINO AD UN LIMITE MASSIMO DI € 400 |

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Novità per il 2016

Dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell'IMU:

- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre sempre dal 2016:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni.
- è ridotta al 75% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato.

N.B. I terreni agricoli **NON** posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali SONO soggetti al pagamento dell'IMU e il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile è 135 senza alcuna riduzione.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D386):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

Il Funzionario Responsabile IMU
DR. ALFONSO RUSSO